



Comune di Vicenza

**OGGETTO:** Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione “Coronavirus” Covid-19. Divieto di consumo di bevande alcoliche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. PROROGA.

## IL SINDACO

**VISTO** il decreto legge 16 maggio 2020 n° 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, in cui all'art. 1 comma 8 viene “vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico...”;

**VISTO** che il medesimo decreto legge, all'art. 2, stabilisce il regime sanzionatorio, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4 comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n° 19, con il pagamento di una somma da € 400,00 a 3.000,00;

**VISTA** l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n° 48 del 17 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Ulteriori disposizioni”, con cui è stato riaperto lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, ecc.), nel rispetto delle linee guida di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, approvato dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020;

**VISTA**, altresì, l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 55 del 29 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni ” con cui si è disposto che dal 1° giugno 2020 le attività economiche e sociali, tra cui l'attività di ristorazione sono svolte in conformità alle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con effetto dal 1 giugno 2020 al 14 giugno 2020;

**RICHIAMATA** la propria precedente ordinanza del 22 maggio 2020, prot. 75511/2020 “Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione “Coronavirus” Covid-19. Divieto di consumo di bevande alcoliche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico” con cui è stato vietato a chiunque di consumare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, dalla data odierna e fino al 2 giugno 2020 compreso, ad esclusione della somministrazione e del consumo delle stesse effettuato all'interno dei locali sede dei pubblici esercizi autorizzati oppure nelle aree concesse e/o adibite a plateatico degli stessi;

**CONSTATATO** che la riapertura dei pubblici esercizi continua a produrre rilevanti fenomeni di assembramento delle persone, soprattutto intente a consumare bevande (specie alcoliche) in strade e piazze, difficilmente controllabile;

**RITENUTO**, pertanto, necessario prorogare, a tutela della salute pubblica, allo scopo di evitare il ripetersi di fenomeni che possano causare il ritorno dell'epidemia da Covid- 19 e i conseguenti danni alla salute pubblica, il proprio provvedimento, in scadenza il prossimo 2 giugno, contenente misure maggiormente restrittive atte ad evitare in ogni modo il rischio di assembramenti o situazioni in cui non possa essere garantito il rigoroso rispetto del distanziamento interpersonale di sicurezza di almeno un metro;



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZODEGLIUFFICI-PIAZZABIADÉ,26-36100VICENZA-CODICE FISCALEE PARTITAIVAN.00516890241



Comune di Vicenza

**DATO ATTO** che tale intervento ha carattere di urgenza ed indifferibilità ed è finalizzato a tutelare la salute pubblica;

**RICHIAMATO** l'art. 50 comma 5 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", approvato con D. Lgs. n° 267/2000, il quale stabilisce che il Sindaco adotta "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti";

**VISTI:**

- il D. Lgs. n° 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" con particolare riferimento all'art. 50;
- l'art. 32 della legge 833/78;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- lo Statuto Comunale;
- il decreto legge 25 marzo 2020 n° 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica daCovid-19";
- il decreto legge 16 maggio 2020 n° 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica daCovid-19";
- l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n° 48 del 17 maggio 2020
- l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n° 55 del 29 maggio 2020

**ORDINA**

per le motivazioni in premessa citate, fatte salve le disposizioni statali e regionali, quanto segue:

- l'efficacia delle disposizioni della propria precedente ordinanza del 22 maggio 2020, prot. 75511/2020, "Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione "Coronavirus" Covid-19. Divieto di consumo di bevande alcoliche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico"

è prorogata fino al **14 giugno 2020** compreso.

Pertanto, per i motivi esposti in narrativa, è fatto divieto a chiunque di consumare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, fino al 14 giugno 2020 compreso, ad esclusione della somministrazione e del consumo delle stesse effettuato all'interno dei locali sede dei pubblici esercizi autorizzati oppure nelle aree concesse e/o adibite a plateatico degli stessi.

**INVITA**

tutti i gestori di pubblici esercizi a collaborare, segnalando alle forze dell'ordine la presenza di comportamenti contrari alla normativa vigente e a quanto disposto dalla presente ordinanza, al fine di assicurarne adeguata attuazione ed efficacia;

ricorda ai medesimi che all'interno dei locali e nell'area concessa e/o adibita a plateatico devono essere rigorosamente rispettate le regole del distanziamento sociale e quanto altro previsto nelle Linee guida citate in premessa.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZODEGLIUFFICI-PIAZZABIADÉ,26-36100VICENZA-CODICE FISCALEE PARTITAIVAN.00516890241



*Comune di Vicenza*

## **AVVISA**

Che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00 di cui all'art. 4 comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n° 19, come previsto dall'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020 n° 33.

## **INFORMA**

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

## **DISPONE**

Che sia demandata agli operatori del Corpo di Polizia Locale di Vicenza nonché agli agenti ed ufficiali delle altre Forze dell'Ordine, il compito di far rispettare la presente ordinanza;

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

Comando Polizia Locale

Prefettura di Vicenza

Questura di Vicenza

Comando dei Carabinieri di Vicenza;

Guardia di Finanza – Comando provinciale

Direttore servizio, edilizia privata, turismo e manifestazioni

Albo Pretorio – SEDE

Ufficio stampa

Vicenza, 1 giugno 2020

Il Sindaco  
Avv. Francesco Rucco  
(firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005)



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZODEGLIUFFICI-PIAZZABIADÉ,26-36100VICENZA-CODICE FISCALEE PARTITAIVAN.00516890241